

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Procedure concorsuali

Liquidazione Giudiziale: **ERCOLI**
n° **95** anno: **2026**
Giudice Delegato: **Dott. Giorgio Jachia**
Curatore: **Avv. Paola Remigi**
lg95.2026roma@pecliquidazionigiudiziali.it

Modifica delle condizioni di vendita

adottate nel programma di liquidazione approvato

(art. 213 C.C.I.I.)

Ill.mo sig. Giudice Delegato

Lo scrivente, Avv. Paola Remigi, nella qualità di Curatore della procedura di liquidazione Giudiziale suindicata espone e chiede quanto segue.

In data 18.04.2026, la S.V. Ill.ma, in difetto di costituzione del comitato dei creditori, ha approvato il programma di liquidazione che, per quanto qui interessa, prevede la vendita con asta competitiva telematica del ramo d'azienda corrente in Roma, Via Montello 20-22-24-26, già concesso in affitto a Segesta s.r.l. ante apertura della liquidazione giudiziale.

Per facilità di lettura, si riportano le modalità di liquidazione dei beni approvate nel programma di liquidazione:

"2.3) Modalità di liquidazione beni – Lotto unico

Ai sensi dell'art. 216, II comma, C.C.I.I., l'organizzazione e la gestione delle relative operazioni di liquidazione possono essere effettuate anche da soggetto specializzato, individuato dal curatore nell'Istituto Vendite Giudiziarie srl nella persona del Direttore Dr. Franco Procissi CF PRCFNC50L27A241T, con sede in Roma, Via Zoe Fontana 3, il quale in qualità di soggetto specializzato potrà pertanto effettuare le vendite ed offrire i servizi di pubblicità delle vendite, senza oneri per la procedura ed il quale applicherà una commissione di diritti d'asta del 1,5% oltre IVA ed a carico dell'aggiudicatario, come preventivato al richiedente curatore (doc. 6) rispetto alla percentuale del 5% usualmente applicata.

L'incarico è finalizzato alla cessione del ramo aziendale di Ercoli s.r.l. che sarà venduto in unico lotto al prezzo base che sarà individuato dall'esperto stimatore il cui elaborato è in corso di definizione.

.Si precisa che, trattandosi di vendita giudiziale la stessa avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, eventuali difetti dei beni non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La parte acquirente darà atto della rinuncia a titolo definitivo ed abdicativo alla garanzia per i vizi di cui all'art. 2922 c.c. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità - per qualsiasi motivo non considerati anche se occulti e comunque non evidenziati negli atti messi a disposizione della procedura - oneri di qualsiasi genere, ovvero per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti,